



COMUNE DI CASTELFRANCO EMILIA

(Provincia di Modena)

REGOLAMENTO DEI SERVIZI EDUCATIVI E SCUOLA DELL'INFANZIA

Approvato con delibera di Consiglio comunale n. 20 del 10/03/2022

TITOLO 1. OGGETTO E FINALITÀ

Articolo 1. OGGETTO DEL REGOLAMENTO

1. Il presente regolamento stabilisce gli indirizzi generali che regolano il sistema integrato dei servizi educativi e di istruzione rivolti ai bambini 0/6 anni presenti sul territorio del Comune di Castelfranco Emilia in coerenza con la normativa e le raccomandazioni europee e in attuazione delle normative nazionali e regionali.
2. Compete invece:
 - alla Giunta comunale la definizione delle linee di indirizzo relative agli aspetti organizzativi e di intervento riferiti al singolo anno scolastico;
 - al Dirigente competente per il Servizio Istruzione la determinazione di tutti gli aspetti gestionali relativi agli interventi programmati.

Articolo 2. SISTEMA INTEGRATO DI EDUCAZIONE E DI ISTRUZIONE

1. Il Comune di Castelfranco Emilia promuove la realizzazione sul territorio del sistema integrato di educazione e istruzione dalla nascita fino ai 6 anni costituito dai servizi educativi per l'infanzia e dalle scuole dell'infanzia statali e paritarie e caratterizzato:
 - da una pluralità di soggetti, pubblici e privati;
 - dalla collaborazione tra i diversi soggetti gestori, allo scopo di garantire l'integrazione tra le diverse tipologie di servizi per la prima infanzia e la qualità e la coerenza complessive del sistema;
 - da una pluralità di opzioni, ovvero tipologie di servizio diversificate;
 - da forti caratteri unificanti, quali la omogeneità degli standards qualitativi e della progettualità, l'uniformità degli indirizzi pedagogici, la partecipazione nella gestione;
 - dalla promozione del confronto tra i genitori e dall'elaborazione della cultura dell'infanzia, realizzata anche attraverso il coinvolgimento delle famiglie e della comunità locale.
2. I nidi d'infanzia e i servizi integrativi, in quanto centri educativi territoriali, costituiscono il sistema educativo integrato dei servizi per la prima infanzia, con l'obiettivo di garantire una pluralità di offerte, promuovere il confronto tra i genitori e l'elaborazione della cultura dell'infanzia, anche attraverso il coinvolgimento delle famiglie e della comunità locale.
3. Il Comune di Castelfranco Emilia inoltre:
 - valorizza le risorse professionali presenti nel Sistema integrato di educazione e di istruzione, in collaborazione con le istituzioni scolastiche e i gestori privati;
 - promuove e realizza la continuità dei nidi e dei servizi integrativi con gli altri servizi educativi del territorio, con particolare riferimento alle scuole dell'infanzia, e facilita la continuità tra scuola d'infanzia e primo ciclo di istruzione;
 - coordina la programmazione dell'offerta formativa per assicurare l'integrazione e l'unitarietà della rete dei servizi e delle strutture educative;
 - favorisce la partecipazione delle famiglie in considerazione della loro primaria responsabilità educativa.

Articolo 3. DESTINATARI DEI SERVIZI

1. I servizi di cui al presente regolamento sono destinati prevalentemente ai bambini residenti nel Comune di Castelfranco Emilia. Nel caso residuino posti disponibili, potranno essere accolte domande dei residenti di altri Comuni.
2. Hanno diritto a fruire dei servizi educativi i bambini e le bambine senza distinzione di sesso, religione, etnia e gruppo sociale, anche se di nazionalità straniera o apolida.
3. Viene favorita la frequenza e l'integrazione dei bambini disabili, portatori di handicap o in situazione di disagio relazionale e socio-culturale, anche in collaborazione con i servizi competenti dell'Azienda Sanitaria locale e con il competente servizio sociale dell'Unione dei Comuni del Sorbara.
4. Possono accedere ai servizi con equiparazione ai residenti, i bambini e le bambine in preadozione o in affido familiare purchè la famiglia accogliente sia residente nel Comune di Castelfranco Emilia.

Articolo 4. FINALITA DEI NIDI D'INFANZIA

1. Il nido d'infanzia, inserito all'interno del sistema integrato di educazione e di istruzione dalla nascita fino ai 6 anni, è un servizio educativo e sociale di interesse pubblico, aperto a tutti i bambini e le bambine di età compresa tra i 3 mesi e i 3 anni, che concorre, con le famiglie, alla loro crescita, cura, educazione, socializzazione e formazione, nel quadro di una politica per la prima infanzia, che riconosce ai bambini stessi il diritto all'educazione, nel rispetto dell'identità individuale, culturale e religiosa.
2. In particolare il nido garantisce la formazione e socializzazione dei bambini, nella prospettiva del loro benessere psicofisico e dello sviluppo delle loro potenzialità cognitive, affettive, relazionali e sociali e sostiene le famiglie nella cura dei figli e nelle scelte educative.
3. Per realizzare gli obiettivi di cui al comma precedente il Comune di Castelfranco Emilia individua moduli organizzativi e strutturali differenziati rispetto ai tempi di apertura dei servizi e alla loro ricettività
4. Il progetto pedagogico è elaborato in rapporto ai diversi moduli organizzativi, ed è alla base delle scelte che quotidianamente coinvolgono sia i bambini che le famiglie.

Articolo 5. FINALITA' DEI SERVIZI INTEGRATIVI E SPERIMENTALI

1. Al fine di garantire risposte flessibili e differenziate, rispetto alle esigenze delle famiglie e dei bambini e delle bambine, il Comune di Castelfranco Emilia organizza servizi integrativi ai nidi, con caratteristiche educative, ludiche, culturali e di aggregazione sociale, che possono prevedere modalità strutturali, organizzative e di funzionamento diversificate.
2. I Servizi educativi integrativi al nido sono:
 - Spazio Bambino;
 - Centro per Bambini e Famiglie.
3. Lo Spazio Bambino è un servizio a breve permanenza che offre accoglienza giornaliera ai bambini da 12 a 36 mesi e funziona in orario antimeridiano o pomeridiano, dalle 3 alle 5 ore. I bambini vengono affidati dalle famiglie a un educatore di riferimento ed entrano a far parte di un gruppo stabile.
4. Rientrano tra i servizi integrativi il Centri per Bambini e Famiglia, che offrono accoglienza ai bambini dai 0 ai 6 anni insieme ai loro genitori o adulti accompagnatori, in un contesto di socialità e gioco per i bambini, di incontro e comunicazione per gli adulti, in un'ottica di corresponsabilità tra genitori ed educatori.
5. Il Comune di Castelfranco Emilia si riserva di valutare l'opportunità di diversificare ulteriormente i servizi esistenti, e/o di promuovere la sperimentazione di nuovi modelli organizzativi, comunque al fine di una maggiore risposta ai bisogni delle famiglie.
6. Tali servizi sperimentali, a tutela dei bambini e a garanzia della qualità dei servizi, dovranno comunque essere improntati al rispetto delle normative vigenti in materia di servizi educativi per la prima infanzia ad al rispetto dei requisiti di sicurezza, salubrità, igiene.
7. In ogni caso, il progetto pedagogico che caratterizza ogni singolo servizio integrativo e/o sperimentale è alla base delle scelte e delle attività che coinvolgono quotidianamente sia i bambini sia i loro genitori..

Articolo 6. FINALITÀ DELLA SCUOLA D'INFANZIA

1. La scuola dell'infanzia accoglie le bambine e i bambini di età compresa tra i tre ed i sei anni e, assume una funzione strategica nel Sistema integrato di educazione e di istruzione operando in continuità con i servizi educativi per l'infanzia e con il primo ciclo di istruzione. Sul piano educativo e didattico, la scuola dell'infanzia comunale fa riferimento alle normative statali vigenti in materia e promuove lo sviluppo armonico e unitario di tutte le potenzialità del bambino e si pone la finalità di promuovere nei bambini lo sviluppo dell'identità, dell'autonomia, della competenza e della cittadinanza.
2. Dette finalità sono perseguite attraverso l'organizzazione di un ambiente di vita, di relazioni e di apprendimento, di alta qualità, garantito dalla professionalità degli operatori e dal dialogo sociale ed educativo con la comunità.

3. Il progetto pedagogico e il piano dell'offerta formativa fanno riferimento alle *“Indicazioni nazionali per il curricolo”* assumendo la programmazione come strumento di lavoro per orientare gli interventi educativi e il lavoro collegiale come metodo di lavoro.
4. La scuola dell'infanzia si inserisce nella rete dei servizi del sistema territoriale educativo e di istruzione in una prospettiva di sistema integrato, e persegue l'obiettivo della continuità educativa, attraverso uno stretto raccordo con:
 - nido d'infanzia e la scuola primaria
 - scuole dell'infanzia statali e private paritarie,
 - istituzioni territoriali,
 - il Terzo settore.

Articolo 7. MODALITA' DI GESTIONE DEI SERVIZI

1. I servizi per l'infanzia comunali aventi sede nel Comune di Castelfranco Emilia possono essere gestiti:
 - in forma diretta, con proprio personale;
 - in tutto o in parte da soggetti privati, individuati mediante procedura ad evidenza pubblica, con aggiudicazione a favore dell'offerta economicamente più vantaggiosa, valutata in base ad elementi diversi, con particolare riferimento alla qualità degli aspetti pedagogici ed educativi.
2. Al fine di ampliare e differenziare l'offerta, il Comune di Castelfranco Emilia può individuare forme di collaborazione con servizi per la prima infanzia gestiti da soggetti privati, nei quali inserire bambini presenti nella graduatoria di ammissione ai servizi comunali. Dette forme di collaborazione devono comunque garantire l'inserimento dei bambini in strutture dotate di standards qualitativi corrispondenti a quanto disposto dalla vigente normativa..

TITOLO 2. ORGANIZZAZIONE DEI SERVIZI

Articolo 8. IL COORDINAMENTO PEDAGOGICO

1. Ai sensi di quanto disposto dalla normativa vigente in materia, è assicurato il coordinamento pedagogico quale strumento per garantire il raccordo tra i servizi per l'infanzia all'interno del sistema educativo e di istruzione territoriale, secondo principi di coerenza e continuità educativa degli interventi, di omogeneità ed efficienza sul piano organizzativo e gestionale, e concorre sul piano tecnico alla definizione degli indirizzi e dei criteri di sviluppo e qualificazione del sistema dei servizi per l'infanzia.
2. Il Comune di Castelfranco Emilia definisce il modello organizzativo del coordinamento pedagogico, sulla base dei servizi attivati ed in funzione delle azioni che si rende necessario attuare per promuovere il processo di miglioramento della qualità dei servizi

Articolo 9. ORGANIZZAZIONE DEI SERVIZI CON AFFIDO

1. Nell'intento di assecondare le esigenze delle famiglie, il Comune di Castelfranco Emilia in relazione ai tempi di apertura organizza i servizi di nido con frequenze a tempo pieno, a tempo parziale, e con altre modalità di frequenza flessibile garantendo per ogni tipologia il rispetto dei rapporti numerici tra adulti e bambini previsti dalla vigente normativa. Nella tipologia del nido full time e part-time è garantita la mensa, il riposo è garantito solo al nido full time, al nido flessibile non è garantita né mensa né riposo. Il Comune di Castelfranco Emilia organizza altresì lo Spazio Bambino con frequenza dalle 3 alle 5 ore giornaliere senza pasto e senza sonno.
2. Il numero di posti annualmente offerto ai servizi con affido è annualmente stabilito nel Piano dell'Offerta dei Servizi Infanzia e successivamente determinato sulla base delle iscrizioni, dell'età dei bambini, della formazione delle sezioni e di altri criteri organizzativi, nell'ottica della maggior risposta possibile, pur nel mantenimento di uniformi standards qualitativi del servizio.

3. Il nido e lo spazio bambino si articolano in sezioni, unità spaziale ed organizzativa minima e punto di riferimento per l'assegnazione del numero dei bambini e delle dotazioni di personale educatore e di personale addetto ai servizi generali.
4. La formazione delle sezioni risponde a criteri di flessibilità e tiene conto in via prioritaria:
 - dei posti disponibili;
 - dell'età dei bambini;
 - di altri criteri eventualmente definiti dal Comune di Castelfranco Emilia in base all'organizzazione annuale dei servizi.

Articolo 10. ORGANIZZAZIONE DEL CENTRO BAMBINI E FAMIGLIE

1. Il Comune di Castelfranco Emilia organizza il servizio Centro per Bambini e Famiglia quale servizio che risponde alla richiesta di stimolo ed alla crescita cognitiva e sociale dei bambini dai 0 ai 6 anni, quale servizio di incontro e scambio tra genitori e figli e confronto, comunicazione e scambio per gli adulti.
2. Il Centro per Bambini e Famiglie può essere organizzato in gruppi di coppia adulto/bambino in relazione alla fascia di età dei bambini.
3. Il numero di posti offerto è annualmente stabilito nel Piano dell'Offerta dei Servizi per l'Infanzia e successivamente determinato sulla base delle iscrizioni, dell'età dei bambini per i quali è stata presentata domanda di ammissione, della formazione dei gruppi, della ricettività del servizio e di altri criteri organizzativi, nell'ottica della maggior risposta possibile, pur nel mantenimento di uniformi standards qualitativi del servizio.
4. L'educatore è la figura di riferimento per i bambini e i loro genitori, ed insieme a questi ultimi organizza e gestisce la vita del centro per rispondere alle differenti esigenze degli utenti del servizio.
5. I bambini devono essere sempre accompagnati da un adulto (genitore, nonno, baby sitter, ecc.) che rimane al centro durante il funzionamento del servizio.
6. L'adulto/accompagnatore:
 - è responsabile del proprio bambino e corresponsabile dei bambini presenti al centro;
 - partecipa attivamente alle attività proposte;
 - collabora al riordino dei materiali.

Articolo 11. ORGANIZZAZIONE DELLA SCUOLA D'INFANZIA

1. La scuola dell'infanzia è articolata in sezioni, prevalentemente omogenee per età. Il numero dei bambini per ciascuna sezione, nonché il rapporto numerico insegnante/bambino/a, sono determinati dalle disposizioni legislative vigenti in merito.
2. Qualora se ne presenti l'esigenza potranno essere strutturate sezioni miste per età che, oltre a garantire un più ampio accesso, rappresentano una ricca esperienza sul piano dell'apprendimento e della socializzazione. In tale caso potranno essere previste modalità organizzative particolari da valutare di volta in volta.

Articolo 12. CALENDARIO ANNUALE E ORARIO DI APERTURA DEI SERVIZI

1. Il Comune di Castelfranco Emilia stabilisce annualmente il calendario delle attività dei servizi per l'infanzia, ne determina i giorni di chiusura e di apertura e l'orario di funzionamento giornaliero, nel rispetto di quanto disposto dal vigente CCNL del comparto Regioni ed Enti Locali; normalmente i servizi sono aperti nel periodo settembre/giugno.
2. Il Centro Bambini e Famiglie può essere aperto anche nel mese di luglio.
3. Nel mese di luglio possono essere organizzate attività di centro estivo.
4. Nei periodi di chiusura del calendario scolastico possono essere organizzati servizi con affido quali campi gioco o altro per supportare le famiglie impegnate lavorativamente.

Articolo 13. SERVIZIO DI RISTORAZIONE SCOLASTICA

1. Per il nido a tempo pieno e part-time e per la scuola d'infanzia è prevista la refezione, attraverso la somministrazione di pasti confezionati presso le cucine.
2. La frutta prevista nel pasto viene di norma somministrata nel corso della mattinata, dopo le ore 9.

3. Nel servizio di nido a tempo pieno e alla scuola d'infanzia è prevista anche la merenda pomeridiana.
4. Fino a un anno di età viene osservata la dieta predisposta dal pediatra; dopo l'anno di età vengono adottate le tabelle dietetiche approvate dal competente servizio dell'Azienda USL locale, che prevedono l'introduzione di prodotti biologici e l'impiego di materie prime conformi alle normative vigenti in materia di alimenti destinati a bambini e lattanti.
5. Il servizio di ristorazione, calibrato dal punto di vista dietetico e nutrizionale ed attento alle particolari esigenze dei bambini, si pone anche l'obiettivo di promuovere abitudini alimentari corrette, in collaborazione con le famiglie e nel rispetto delle loro posizioni etiche o religiose

Articolo 14. ART. 14 – AFFIDAMENTO, RITIRO DEI BAMBINI E ACCESSO AI LOCALI

1. I bambini non possono essere ritirati da estranei. Qualora i genitori non siano in grado di provvedere personalmente possono autorizzare altro familiare o adulto delegato, purché maggiorenne, dandone informazione preventiva al personale educatore e sottoscrivendo apposita dichiarazione.
2. I genitori dei bambini iscritti o chi ne fa le veci accedono ai locali sedi dei servizi per l'affidamento ed il ritiro nonché ogniqualvolta lo ritengano necessario, nel rispetto degli orari di apertura e chiusura del servizio.
3. I locali sedi dei servizi possono essere utilizzati, negli orari di apertura, per lo svolgimento delle attività educative e per ogni altra attività del personale in servizio, necessaria alla progettazione ed alla realizzazione del progetto educativo.
4. Ogni altra attività proposta, che preveda l'utilizzo dei locali, sarà valutata dal Servizio Istruzione del Comune di Castelfranco Emilia, che concorderà con gli utilizzatori le eventuali modalità di utilizzo.

Articolo 15. TUTELA DELLA SALUTE DEI BAMBINI

1. Il Comune di Castelfranco Emilia collabora con l'Azienda USL del territorio al fine della tutela della salute e del benessere dei bambini all'interno dei servizi per la prima infanzia.
2. Il Comune di Castelfranco Emilia recepisce e si impegna a far rispettare a tutti gli utenti il Regolamento Sanitario dei servizi per la prima infanzia formulato dall'Azienda USL per la prevenzione e la cura delle diverse malattie che interessano i bambini frequentanti i servizi educativi.
3. Per quanto riguarda la somministrazione di farmaci si rinvia al Protocollo provinciale di riferimento in vigore.
4. Al fine di assicurare la tutela della salute pubblica e il mantenimento di adeguate condizioni di sicurezza epidemiologica in termini di profilassi e di copertura vaccinale, l'accesso ai servizi è disciplinato dalle disposizioni normative nazionali e regionali vigenti in materia.
5. Nei locali dei servizi è vietato fumare in base alla normativa vigente.
6. Il Comune di Castelfranco Emilia garantisce inoltre il rispetto della normativa vigente in materia di sicurezza, in relazione alle strutture, al personale, agli utenti dei servizi.

Articolo 16. TRASPARENZA E QUALITÀ DEI SERVIZI

1. Il Comune di Castelfranco Emilia, insieme agli operatori ed alle famiglie, si impegna a garantire un servizio di qualità, sia attenendosi agli standard qualitativi previsti dalla normativa regionale in materia di servizi educativi per la prima infanzia, sia definendo propri standard e obiettivi da perseguire, promuovendo periodiche forme di autovalutazione e di monitoraggio della qualità percepita.
2. Viene garantita inoltre la formazione permanente del personale operante nei nidi e nei servizi integrativi e l'organizzazione di iniziative culturali rivolte ai genitori.
3. Il Comune di Castelfranco Emilia si impegna inoltre, mediante la periodica revisione della "Carta dei servizi", a farsi garante del servizio reso ed a regolare e rendere trasparenti i rapporti tra Amministrazione ed utenti.

TITOLO 3. L'ACCESSO AI SERVIZI

Articolo 17. AMMISSIONE AI SERVIZI CON AFFIDO

1. Sono prioritariamente ammessi ai nidi aventi sede nel territorio i bambini che, alla data d'inizio di frequenza, abbiano compiuto il terzo mese di vita e non superato il terzo anno d'età.
2. Sono prioritariamente ammessi allo Spazio Bambino i bambini che, alla data d'inizio di frequenza, abbiano compiuto l'anno d'età e non superato il terzo anno d'età.
3. Le domande dei non residenti possono essere accolte a condizione che siano state interamente soddisfatte le domande dei residenti e siano ancora disponibili ulteriori posti, secondo modalità e criteri indicati dal Comune di Castelfranco Emilia.
4. Per l'ammissione ai nidi occorre presentare domanda di iscrizione nei periodi di apertura stabiliti e secondo le modalità fissate.

Articolo 18. CRITERI GENERALI DI AMMISSIONE AL NIDO E SPAZIO BAMBINO

1. La graduatoria di ammissione viene approvata con determinazione dirigenziale a chiusura del periodo delle iscrizioni.
2. La graduatoria, redatta separatamente per anno di nascita, viene elaborata attribuendo punteggi differenziati alle condizioni della famiglia del richiedente, con particolare riferimento a:
 - dimensione, composizione e condizioni del nucleo familiare e della rete parentale del bambino,
 - condizioni del bambino per cui si richiede il servizio,
 - tipo e condizioni di lavoro dei genitori,
 - condizioni economiche del nucleo familiare.
3. La graduatoria è il risultato dell'applicazione dei criteri di cui al comma precedente, nel seguente ordine di priorità e secondo criteri di gradualità in base alle condizioni specifiche, disciplinate nei provvedimenti applicativi di cui all'art. 1:
 - bambini conviventi con un solo adulto,
 - bambini il cui nucleo familiare presenti una situazione socio-ambientale segnalata dal competente servizio USL o dall'assistente sociale, tale da essere di serio pregiudizio per un sano sviluppo psico-fisico del bambino stesso,
 - bambini che presentano handicap psico-fisici opportunamente certificati,
 - bambini i cui genitori sono entrambi occupati, tenendo conto degli orari di lavoro, del tipo e delle condizioni di lavoro,
 - bambini aventi un solo genitore occupato, tenendo conto degli orari di lavoro, del tipo e delle condizioni di lavoro,
 - valutazione della rete parentale in grado di supportare la famiglia nella custodia dei bambini o impossibilitata totalmente o parzialmente a farlo per motivi quali età, lavoro, stato di salute psico-fisica, lontananza,
 - a parità di punteggio, situazione economica inferiore.
4. I predetti criteri saranno annualmente disciplinati dalla Giunta Comunale prima dell'apertura delle iscrizioni e saranno resi noti alle famiglie.

Articolo 19. MODALITÀ DI AMMISSIONE AL NIDO E SPAZIO BAMBINO

1. La data di inizio di ogni inserimento è programmata scaglionando le ammissioni, tenendo conto, di norma, dell'ordine di graduatoria, secondo modalità definite dall'amministrazione.
2. I figli e i nipoti di dipendenti in servizio presso un nido non possono essere assegnati al medesimo plesso.
3. L'inserimento dei bambini con handicap avviene con la necessaria collaborazione del competente servizio ASL.
4. Il posto assegnato al nido dà diritto all'utilizzo del servizio fino alla conclusione dell'anno scolastico in cui il bambino compie 3 anni di età o fino a rinuncia da parte degli utenti,.
5. In caso di assenze ingiustificate superiori a 30 giorni consecutivi, il bambino è dichiarato decaduto dal servizio, previa comunicazione scritta inviata alla famiglia.

6. Non sono ammessi trasferimenti da un nido all'altro né in corso d'anno né per gli anni successivi.
7. L'ammissione ai servizi in corso d'anno è sempre consentita in caso di posti disponibili.

Articolo 20. MODALITÀ DI INSERIMENTO AL NIDO E SPAZIO BAMBINO

1. L'accoglienza al nido dei nuovi utenti viene garantita secondo criteri di gradualità ed a piccoli gruppi, mettendo in atto procedure di inserimento mirate e prestando particolare attenzione a situazioni di criticità ed a bambini in difficoltà.
2. Gli operatori dei servizi si impegnano a creare le condizioni per un buon inserimento del bambino nella fase iniziale della sua frequenza, mediante specifici progetti ed interventi.
3. In considerazione dell'importanza delle prime fasi di accoglienza al servizio, le famiglie si impegnano nella realizzazione del processo di inserimento e ambientamento del bambino, affiancandolo secondo modalità e tempi definiti dal Comune di Castelfranco Emilia

Articolo 21. AMMISSIONE AL CENTRO PER BAMBINI E FAMIGLIE

1. Sono prioritariamente ammessi al Centro per Bambini e Famiglie i bambini i cui genitori sono residenti nel territorio del Comune di Castelfranco Emilia.
2. Nel caso residuino posti disponibili, possono iscriversi anche bambini residenti in altri Comuni,.
3. Il posto assegnato dà diritto al servizio fino alla conclusione dell'anno scolastico di riferimento.
4. Annualmente, con apposita informazione, vengono resi noti i periodi di apertura e le modalità di presentazione delle domande di ammissione.

Articolo 22. ISCRIZIONI E AMMISSIONI SCUOLA INFANZIA

1. Le iscrizioni si raccolgono in base ad apposito protocollo per la gestione delle iscrizioni secondo i termini stabiliti dal Ministero dell'Istruzione.
2. Per quanto riguarda le modalità di iscrizione, i criteri per la formazione delle graduatorie e la gestione delle ammissioni e delle rinunce, si fa riferimento alla vigente "Convenzione tra il Comune di Castelfranco Emilia e le Istituzioni scolastiche del territorio per l'approvazione di criteri omogenei ai fini dell'istituzione di graduatorie degli ammessi alle scuole dell'infanzia comunali e statali", in forza della quale l'Ufficio scuola funge da ufficio unico per la gestione delle iscrizioni alle scuole dell'infanzia pubbliche del territorio comunale.
3. I bambini residenti, una volta ammessi alla scuola dell'infanzia, hanno garantito il loro diritto di frequenza fino al termine del ciclo.
4. Sono prioritariamente ammessi gli iscritti residenti entro i termini stabiliti; una volta esaurita la graduatoria delle istanze presentate entro i termini potranno essere accolti i residenti che hanno presentato istanza fuori termine; una volta esaurita la graduatoria dei residenti (nei termini e fuori termine) in caso di posti disponibili possono essere accolti i non residenti.
5. I trasferimenti da una scuola all'altra possono essere accolti per giustificati solo dopo avere esaurito tutte le liste d'attesa delle istanze pervenute nei termini e fuori termine, secondo i tempi stabiliti dall'amministrazione.

TITOLO 4. LA PARTECIPAZIONE

Articolo 23. MODALITÀ E ORGANISMI DI PARTECIPAZIONE

1. Il Comune di Castelfranco Emilia garantisce il coordinamento con gli altri servizi educativi ed interventi sociali presenti sul territorio e favorisce la partecipazione attiva dei genitori e degli operatori nella prospettiva dell'interazione fra istituzione educativa ed ambiente sociale, attraverso gli organismi di partecipazione.
2. Il dialogo ed il coinvolgimento delle famiglie completa una proposta formativa e culturale che persegue l'affermazione dei diritti dell'infanzia e crea i presupposti per un coinvolgimento attivo dei genitori nella realizzazione dei servizi.
3. Il Comune di Castelfranco Emilia fornisce agli organismi di partecipazione ed ai genitori in genere un adeguato flusso di informazioni sia sugli aspetti educativi e pedagogici, sia sugli

aspetti organizzativi, affinché siano in grado di esercitare pienamente il proprio diritto di partecipazione.

Articolo 24. ASSEMBLEA DEI GENITORI

1. L'assemblea generale è costituita dai genitori dei bambini frequentanti i servizi e dal personale in essi operante.
2. Si riunisce di norma all'inizio dell'anno scolastico e coinvolge tutto il personale e tutti i genitori dei bambini nuovi iscritti. In corso d'anno scolastico può essere convocata dal Servizio Istruzione, dal collettivo dei nidi, o su richiesta dei genitori, previo accordo con il Comitato di Gestione, ogniqualevolta se ne ravveda la necessità.
3. L'assemblea, in quanto organo privilegiato di partecipazione, discute i problemi generali del servizio, ovvero, anche con la presenza di esperti e/o del coordinatore pedagogico, aspetti particolari inerenti a tematiche educative.

Articolo 25. INCONTRI DI SEZIONE E COLLOQUI INDIVIDUALI

1. Il personale educativo di ogni sezione convoca periodicamente i genitori dei bambini ammessi alla sezione per presentare, discutere, verificare lo svolgimento delle attività educative e la programmazione delle stesse, avendo cura di fornire ai genitori ogni strumento atto a favorire una partecipazione attiva.
2. Prima dell'inizio dell'inserimento e nel corso dell'anno scolastico, il personale educativo concorda con i genitori colloqui individuali, finalizzati ad un approfondito scambio di conoscenze sulle abitudini, sullo sviluppo e l'apprendimento cognitivo e sociale del bambino

Articolo 26. IL COMITATO E L'INTERCOMITATO DI GESTIONE

1. Al fine di assicurare trasparenza e partecipazione nella gestione dei servizi educativi per l'infanzia, è istituito un Comitato di Gestione per ogni servizio e l'intercomitato di gestione dei servizi 0/6.
2. per la composizione del Comitato di gestione, modalità di funzionamento e funzioni si rimanda a specifica disciplina

TITOLO 5. LE PROFESSIONALITÀ E LE COMPETENZE

Articolo 27. COMPITI DEL PERSONALE DEI SERVIZI

1. Il funzionamento dei servizi per l'infanzia comunali, sia in gestione diretta, sia in gestione a terzi, è assicurato dal personale educatore, dal personale addetto ai servizi generali e dal personale amministrativo del Servizio Istruzione con funzioni di staff e di coordinamento.
2. Gli educatori hanno competenze relative alla cura ed all'educazione dei bambini ed alla relazione con le famiglie e provvedono all'organizzazione ed al funzionamento dei servizi.
3. In particolare, per quanto riguarda i servizi integrativi, gli educatori agevolano la comunicazione tra i genitori e promuovono il loro ruolo attivo.
4. Gli addetti ai servizi generali svolgono compiti di pulizia, riordino degli ambienti e dei materiali e collaborano col personale educatore alla manutenzione e preparazione dei materiali didattici ed al buon funzionamento dell'attività del servizio; svolgono inoltre compiti relativi alla predisposizione e distribuzione del vitto.
5. Tutto il personale dei servizi garantisce un'attiva partecipazione ai processi educativi nell'interazione coi bambini ed i genitori, mediante i propri modelli comportamentali e, nel rispetto delle specifiche competenze, opera per il fine Comune di Castelfranco Emilia del benessere del bambino.

Articolo 28. RAPPORTO NUMERICO TRA PERSONALE E BAMBINI

1. Il rapporto numerico tra personale educatore e bambini all'interno dei nidi d'infanzia e dei servizi integrativi è definito dalla direttiva del Consiglio Regionale in attuazione della legge regionale n. 19/2016.

2. Al fine di non compromettere il rapporto numerico, viene assicurata la necessaria sostituzione del personale temporaneamente assente da effettuarsi mediante figure di identica qualifica e profilo professionale, a condizione che la presenza effettiva dei bambini, in caso di assenza dell'educatore, sia realmente tale da compromettere detto rapporto numerico.
3. Per facilitare l'integrazione dei bambini in situazione di handicap ed in relazione al numero ed alla gravità dei casi, viene prevista la presenza di un educatore di aiuto alla sezione o di una unità di personale di sostegno educativo/assistenziale al bambino o, in alternativa, viene stabilita la riduzione del numero dei bambini nella sezione.

Articolo 29. IL COLLETTIVO E L'INTERCOLLETTIVO DEGLI OPERATORI

1. Il personale dei servizi opera secondo il metodo del lavoro di gruppo ed i principi di una fattiva collegialità, collaborando strettamente con le famiglie per garantire la continuità educativa degli interventi e la reale integrazione dei diversi ruoli presenti nel servizio.
2. A tal fine sono previsti incontri periodici del personale per l'impostazione e la verifica del lavoro educativo e per l'elaborazione delle indicazioni metodologiche ed operative.
3. È denominato "collettivo" l'insieme degli operatori della singola sezione e/o dei singoli servizi: il collettivo si riunisce periodicamente nelle sue diverse composizioni, per progettare e verificare lo svolgimento delle attività educative.
4. È denominato "intercollettivo" l'insieme di tutti gli operatori di tutti i servizi. Si riunisce periodicamente al fine di raccordare le diverse esperienze e rivedere l'intera organizzazione dei servizi.
5. All'intercollettivo possono partecipare anche i collettivi dei servizi gestiti da terzi, qualora se ne ravveda la necessità.

Articolo 30. I COORDINATORI PEDAGOGICI

1. Il Comune di Castelfranco Emilia assicura il coordinamento pedagogico dei servizi per l'infanzia tramite figure professionali dotate di laurea specifica a indirizzo socio-pedagogico o socio-psicologico, denominate "coordinatori pedagogici".
2. I coordinatori pedagogici svolgono compiti di indirizzo e sostegno tecnico al lavoro degli operatori, anche in rapporto alla loro formazione permanente, di promozione e valutazione della qualità dei servizi, nonché di monitoraggio e documentazione delle esperienze, di sperimentazione di servizi innovativi, di raccordo tra i servizi educativi, sociali e sanitari, di collaborazione con le famiglie e la comunità locale, al fine di promuovere la cultura dell'infanzia.

TITOLO 6. TITOLO IV - RAPPORTI CON I SERVIZI PER L'INFANZIA GESTITI DA SOGGETTI PRIVATI

Articolo 31. AUTORIZZAZIONE AL FUNZIONAMENTO ED ACCREDITAMENTO

1. Il Comune di Castelfranco Emilia regola, mediante apposita disciplina della Giunta comunale, le competenze in materia di servizi educativi e ricreativi per la prima infanzia gestiti da soggetti privati, nell'ambito del quadro normativo vigente, con particolare riferimento alle funzioni di rilascio delle autorizzazioni al funzionamento, di vigilanza e controllo.
2. Il Comune di Castelfranco Emilia regola mediante apposito atto della Giunta comunale la disciplina relativa all'accreditamento dei servizi educativi per la prima infanzia,

Articolo 32. RAPPORTI CONVENZIONALI

1. Al fine di realizzare l'integrazione e l'efficace collaborazione tra servizi pubblici e servizi per l'infanzia gestiti da enti o soggetti privati, di ampliare l'offerta, la rete ed il coordinamento di tali servizi, garantendo al contempo la qualità e la coerenza del sistema educativo e di istruzione, il Comune di Castelfranco Emilia può convenzionarsi per la gestione dei servizi per l'infanzia, nel rispetto della normativa vigente.

2. Le convenzioni di cui al presente articolo regolamentano i rapporti tra Comune di Castelfranco Emilia e privato gestore del servizio.